



Roma 23.06.2011

Ufficio: DIR
Prot.: 201100004937/AG
Oggetto: DLgs 84/2011 – Disciplina sanzionatoria per violazioni della normativa sugli
alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
Circolare n. 7736

SS
ADC 2
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento:
sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni di cui al DM 82/2009***

Riferimenti: Decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84 “*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all’esportazione presso i Paesi terzi*”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14.6.2011.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno scorso è stato pubblicato il DLgs 84/2011 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sugli alimenti per lattanti e di proseguimento contenuta nel DM 82/2009 (cfr circolare federale n. 7392 del 10.7.2009).

Il provvedimento, in vigore dal 29 giugno 2011, prevede sanzioni amministrative pecuniarie così graduate:

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

- da 10.000 a 150.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio;
- da 3.000 a 72.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione;
- da 10.000 a 90.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità.
Si evidenzia che la pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale;
- da 12.000 a 90.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture.
In particolare, per quanto di interesse, tali sanzioni si applicano:
 - *a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;*
 - *ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari;*
- da 12.000 a 72.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia.
In particolare, per quanto di interesse, tali sanzioni si applicano a chiunque diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)